

§ 4.6.4 - L.R. 30 gennaio 1984, n. 9.

**Norme per la protezione della flora spontanea.**

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 15/02/1984)

*Art. 1.*

La Regione con la presente legge, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 4, secondo comma dello Statuto, dagli articoli 66 e 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall' articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 , tutela il patrimonio floristico spontaneo per quanto riguarda sia le singole specie sia le comunità vegetali, con particolare riferimento alle entità in pericolo di estinzione sul territorio regionale.

*Art. 2.*

E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle specie di piante spontanee e loro parti, da considerarsi molto rare in Liguria elencate nella tabella A allegata alla presente legge.

*Art. 3.*

Delle specie di piante spontanee e loro parti, soggette alla progressiva rarefazione sul territorio ligure elencate nella tabella B allegata alla presente legge è consentita la raccolta di non più di cinque esemplari al giorno a persona ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura (1) .

Gruppi di comitive organizzate composte di oltre 10 persone non possono complessivamente raccogliere più di 50 esemplari al giorno per ciascuna delle specie di cui al primo comma.

*Art. 4.*

E' vietato estirpare o danneggiare gli organi sotterranei delle specie di piante elencate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, salvo si tratti di attività culturali.

La raccolta delle specie elencate nella tabella C allegata alla presente legge deve avvenire evitando di scavare alla base delle piante, d'estrarre o comunque danneggiare i loro organi sotterranei.

*Art. 5. (2)*

(Omissis)

*Art. 6.*

E' vietato il commercio, tanto allo stato fresco quanto allo stato secco, delle specie di piante spontanee elencate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

*Art. 7.*

E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione delle piante pulvinate (a cuscinetto), elencate nella tabella B allegata alla presente legge.

*Art. 8.*

Sono considerate piante protette le piante officinali spontanee elencate a norma dell'articolo 1 della legge regionale 1° aprile 1982, n. 18.

La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione

da parte del Sindaco competente per territorio, previo parere favorevole dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta.

Non è considerato raccoglitore chi raccoglie o detiene per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, piante officinali in quantità non superiore a quella stabilita nell'elenco approvato con r.d. 26 maggio 1932, n. 772 o, per quelle che saranno individuate piante officinali, nella quantità che verrà contestualmente stabilita.

I richiedenti indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi incaricati della vigilanza.

E' vietato a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, arrecare danno alle piante officinali spontanee di cui al primo comma del presente articolo.

Resta comunque fermo il disposto del successivo articolo 6 per le piante officinali comprese nelle tabelle allegata alla presente legge.

*Art. 9.*

La raccolta e/o l'asportazione di esemplari delle specie spontanee di cui all'articolo A e B nonché di quantità eccedenti quelle indicate dall'articolo 3 della presente legge, con o senza fiori e/o parti sotterranee, può essere consentita per scopi scientifici, didattici o farmaceutici previa autorizzazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato e fermo restando il regime dominicale dei beni stessi.

L'autorizzazione è personale e a termine deve precisare la località, lo scopo della raccolta, la specie il numero approssimativo di esemplari da raccogliere o da asportare.

Il soggetto autorizzato è tenuto a portare con sé l'autorizzazione durante le operazioni di raccolta ed asportazione e di trasporto fino al luogo di destinazione nonché esibirla a richiesta degli organi di vigilanza.

*Art. 10.*

Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni della presente legge le piante non spontanee appartenenti a specie comprese nelle tabelle allegata alla presente legge provenienti da giardini, vivai, serre e colture floricole in genere.

Le piante non spontanee di cui al precedente comma, i loro fiori e parti sotterranee, se poste in commercio, devono esser accompagnate da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Chiunque coltiva ai fini commerciali piante appartenenti a specie protette ai sensi della legge presente legge, deve darne comunicazione scritta al sindaco ed al Presidente della Comunità montana o dal Consorzio dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura competenti per territorio.

*Art. 11.*

Gli elenchi delle specie protette, sono permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso la Regione, le Province e i Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e divulgati con idonei mezzi illustrativi presso scuole, uffici, enti pubblici e nelle altre sedi ritenute opportune.

*Art. 12. (3)*

(Omissis).

*Art. 13. (4)*

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma;

b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per la violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.

c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.

2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

*Art. 14.*

Sono abrogati, limitatamente al territorio della regione Regione Liguria agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 6 gennaio 1931, n. 99 e gli articoli 1, 2 e 3 del r.d. 19 dicembre 1931, n. 1793 .

*Art. 15. (5)*

(Omissis).

*Art. 16. (6)*

(Omissis).

*Art. 17. (7)*

(Omissis).

***Allegati***

AllA - ALLEGATO A [9] – Specie vegetali (1)

AllB - ALLEGATO B [9] – Specie vegetali.

AllC - ALLEGATO C [10] – (Omissis).

***Note***

(1) Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(2) Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(3) Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(5) Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(6) Reca disposizioni finanziarie.

(7) Reca dichiarazione d'urgenza.

(8) Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(9) Allegato così sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.

(10) Tabella soppressa dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2009, n. 28.